



COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 23 del 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2021 E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFE TARI PER L' ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE

L'anno **2021**, addì **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **20:30**, in modalità telematica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Quecchia Gianbattista** il Consiglio Comunale. La seduta si svolge in modalità telematica sincronizzata al fine di garantire il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti, così come previsto dall'art. 73 del D.L. 7 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e previo decreto sindacale prot. n. 5080 del 03/04/2020. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Segretario Comunale Dott.ssa Marilena Però**.

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
QUECCHIA GIANBATTISTA	X		CALDERA DAVIDE	X	
CAMADINI GIANFRANCO	X		COLOSIO ANDREA	X	
CASALI DANIELE	X		CARLOTTI FRANCA	X	
MAI IRINA	X		MARCHESE DONATELLA	X	
TEMPONI EMILIA	X		APOSTOLI PAOLO	X	
TRECCANI PAOLA	X		LONATI ANNA MARIA	X	
PARMEGGIANI GIOVANNI	X		MACCAFERRI ELENA	X	
TRIVILLIN MICHELE	X		RABAIOLI PAOLO		X
ROSSETTI FRANCESCO	X				

Presenti: 16 Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2021 E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFE TARI PER L' ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI;
- il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;
- con D.L. 6 marzo 2014, n. 16 concernente “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2014, n. 54, sono state apportate modificazioni alla normativa di cui sopra.
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.

VISTO l'art. 1 commi da 837 a 847 della L.160/2019

VISTO il D.Lgs 116/2020

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 780, della L.160/2019 intervenendo in tema di IUC ha salvaguardato le norme riguardanti la TARI.

CONSIDERATO che per l'anno 2020, il Comune di Botticino si è avvalso di quanto previsto dall' art.107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n.27 ovvero, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 prevedendo di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021.

RITENUTO di ripartire in tre anni a decorrere dal 2021 il conguaglio, pari ad € 35.796,00, tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto dal gestore Mantova Ambiente Srl e dal Comune per le voci di propria

competenza, redatto secondo lo schema tipo predisposto da ARERA e validato dalla società Ideapubblica Srl.

CONSIDERATO inoltre che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2021;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTO l'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021 convertito con modificazione dalla Legge 69/2021 il quale stabilisce che per anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. 5 maggio 2021, n. 73, che dispone quanto segue:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1,

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”

VISTA la tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, in cui risulta che le risorse assegnate al Comune di Botticino nell'anno 2020, a titolo di perdita di gettito TARI massima consentita, sono pari ad € 99.802,91, come risultante dalle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione 2020;

DATO ATTO che le risorse sopra indicate non sono state utilizzate nell'anno 2020, in quanto le agevolazioni alla parte variabile della tariffa TARI, per l'esercizio 2020, a favore delle utenze non domestiche sono state finanziate con i fondi di cui all'art.112, del D.L. 34/2020 convertito con modificazione dalla Legge 77/2020;

DATO ATTO che il decreto di cui al comma 2, dell'art. 6 del D.L. 5 maggio 2021, n. 73, verrà adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021 e conseguentemente gli importi spettanti ai singoli comuni non sono ancora noti, e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Botticino la somma di € 62.014,00;

RITENUTO pertanto di concedere per l'anno 2021 alle utenze relative alle attività economiche danneggiate dagli effetti dell'emergenza da covid 19 le agevolazioni di seguito indicate, da finanziare mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 (quota tari - tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021) e con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021:

1. Nessuna agevolazione per le utenze relative alle seguenti attività economiche:
 - Banche, Istituti di credito, Poste;

- Farmacie, parafarmacie;
 - Tabaccherie, edicole;
 - Caserme;
 - Supermercati, pane e pasta, macellerie salumi e formaggi, generi alimentari;
 - Ortofrutta, pescherie;
 - Pizzerie di solo asporto
2. Agevolazione del 100% della quota variabile della TARI anno 2021 per le utenze relative alle seguenti attività economiche:
 - Parrucchieri, barbieri, estetisti;
 - Ristoranti, trattorie, osterie, agriturismi, pizzerie (escluse quelle di solo asporto), pub;
 - Mense (escluse quelle aziendali), birrerie, hamburgerie, fast-food, gastronomie;
 - Bar, caffetteria, pasticcerie, gelaterie;
 - Palestre e simili, impianti sportivi, pensioni, affittacamere
 3. Agevolazione del 50% della quota variabile della TARI anno 2021 per tutte le restanti utenze non domestiche non incluse nei primi due punti.

PRESO ATTO che, qualora la normativa o i successivi provvedimenti adottati dalle competenti Autorità lo consentano, la differenza tra le risorse assegnate al Comune di Botticino, come sopra indicate e, le agevolazioni TARI concesse con il presente atto, potrà essere utilizzata tramite provvedimento della Giunta Comunale, per la concessione di agevolazioni TARI alle utenze domestiche;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 09/07/2020 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2020, confermando le tariffe determinate per l'anno 2019.

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020.

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2021 con la quale è stato approvato il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021.

CONSIDERATO, per quanto sopra, che si rende necessario provvedere alla deliberazione delle tariffe TARI a copertura del costo del servizio di igiene urbana per l'anno 2021, così come determinato con il piano economico finanziario sopra citato.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTI

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti Responsabili UOC, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

UDITI gli interventi riportati nel file audio allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli n.12 (Quecchia Gianbattista, Casali Daniele, Mai Irina, Temponi Emilia, Treccani Paola, Parmeggiani Giovanni, Trivillin Michele, Rossetti Francesco, Caldera Davide, Camadini Gianfranco, Colosio Andrea, Carlotti Franca), astenuti n.4 (Marchese Donatella, Apostoli Paolo, Lonati Anna Maria, Maccaferri Elena), contrari nessuno, espressi singolarmente per appello nominale da n.16 consiglieri presenti e n.12 votanti

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse e la narrativa che precede sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) determinate sulla base del PEF 2021 come descritte nell'allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
3. di dare atto che le sopra citate tariffe decorrono dal 01/01/2021.
4. di concedere per l'anno 2021 alle utenze relative alle attività economiche danneggiate dagli effetti dell'emergenza da Covid 19 le agevolazioni di seguito indicate, da finanziare mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 (quota tari - tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021) e con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021:
 - 4.1 Nessuna agevolazione per le utenze relative alle seguenti attività economiche:
 - Banche, Istituti di credito, Poste;
 - Farmacie, parafarmacie;
 - Tabaccherie, edicole;
 - Caserme;
 - Supermercati, pane e pasta, macellerie salumi e formaggi, generi alimentari;
 - Ortofrutta, pescherie;
 - Pizzerie di solo asporto.
 - 4.2 Agevolazione del 100% della quota variabile della TARI anno 2021 per le utenze relative alle seguenti attività economiche:
 - Parrucchieri, barbieri, estetisti;
 - Ristoranti, trattorie, osterie, agriturismi, pizzerie (escluse quelle di solo asporto), pub;
 - Mense (escluse quelle aziendali), birrerie, hamburgerie, fast-food, gastronomie;
 - Bar, caffetteria, pasticcerie, gelaterie;
 - Palestre e simili, impianti sportivi, pensioni, affittacamere.
 - 4.3 Agevolazione del 50% della quota variabile della TARI anno 2021 per tutte le restanti utenze non domestiche non incluse nei precedenti punti 4.1 e 4.2;
5. di prendere atto che, qualora la normativa o i successivi provvedimenti adottati dalle competenti Autorità lo consentano, la differenza tra le risorse assegnate al Comune di Botticino, come indicate nelle premesse e nella narrativa e, le agevolazioni TARI concesse con il presente atto, potrà essere utilizzata tramite provvedimento della Giunta Comunale, per la concessione di agevolazioni TARI alle utenze domestiche;
6. di dare atto che sull'importo del tributo TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia di Brescia;
7. di differire al 30/09/2021 il termine per il pagamento della prima rata della TARI (Tariffa Rifiuti) anno 2021;

8. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 14-bis del sopra citato Regolamento, il costo che verrà addebitato agli utenti che non restituiranno i contenitori assegnati all'atto della chiusura dell'utenza, sono i seguenti:
- € 1,52 – contenitore umido aerato da 10 litri;
 - € 3,89 – contenitore umido da 25 litri;
 - € 3,89 – contenitore vetro/lattine da 25 litri;
 - € 23,77 – contenitore vetro/lattine da 120 litri;
 - € 23,77 – contenitore umido da 120 litri;
 - € 29,47 – contenitore vetro/lattine da 240 litri;
 - € 29,47 – contenitore umido da 240 litri;
 - € 154,97 – contenitore carta/plastica da 660 litri;
 - € 190,15 – contenitore carta/plastica da 1000 litri;
9. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2021;
10. di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, per l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n.12 (Quecchia Gianbattista, Casali Daniele, Mai Irina, Temponi Emilia, Treccani Paola, Parmeggiani Giovanni, Trivillin Michele, Rossetti Francesco, Caldera Davide, Camadini Gianfranco, Colosio Andrea, Carlotti Franca), astenuti n.4 (Marchese Donatella, Apostoli Paolo, Lonati Anna Maria, Maccaferri Elena), contrari nessuno, espressi singolarmente per appello nominale da n.16 consiglieri presenti e n.12 votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco
Quecchia Gianbattista

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però
